

TORNATA DEL 6 LUGLIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Presentazione di due progetti di legge: 1° Alienazione di una nuova rendita di sei milioni; 2° Riordinamento della contribuzione prediale nell'isola di Sardegna — Relazione e discussione sul progetto di legge per un credito di lire 100,000 sul bilancio 1850 per sussidi all'emigrazione italiana — Parlano il guardasigilli ed i senatori Luigi di Collegno, De Cardenas, relatore, e Galli — Adozione dell'articolo unico della legge — Lettura e approvazione dei quattro ultimi capi del regolamento interno del Senato.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
CIBRARIO, segretario, legge il processo verbale.

SUNTO DI PETIZIONI — OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il Senato non essendo in numero per poter deliberare sull'adozione del processo verbale, si darà intanto lettura del sunto di due petizioni.

CIBRARIO, segretario, legge:

395. Trentanove abitanti di Torino chiedono che il Senato insti presso il Ministero acciocchè faccia scrupolosamente osservare la legge sulla stampa.

396. Michelotti Giovanni presenta al Senato alcune riflessioni mineralurgiche in ordine alla categoria *Miniere* del progetto di legge pel bilancio d'agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Il ministro d'industria e commercio offre al Senato cento esemplari di un'opera intitolata: *Relazione sull'esibizione dei prodotti dell'industria fatta a Parigi l'anno 1849, e sullo stato dell'industria in Francia, preceduta da cenni storici sulle esibizioni fatte nei diversi Stati di Europa, e seguitata da uno studio economico d'applicazione al Piemonte.*

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE: ALIENAZIONE DI UNA NUOVA RENDITA DI SEI MILIONI DI LIRE; RIORDINAMENTO DELL'IMPOSTA PREDIALE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

NIGRA, ministro per le finanze, presenta i due suddetti schema di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 700 e 313.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge i quali saranno distribuiti previa la stampa. Del primo pare che siasi chiesta l'urgenza, vedendosi la parola *urgenza* nella relazione.

NIGRA, ministro per le finanze. Senza dubbio, poichè queste operazioni quanto più presto hanno termine, tanto più giovano all'interesse delle finanze, e perciò accordandosi l'urgenza si farà cosa utilissima.

PRESIDENTE. Dunque porrò ai voti questa domanda.

Chi crede che questa legge per l'alienazione di 6 milioni di rendita sia trattata in via d'urgenza, voglia sorgere.

Kocf. Non siamo in numero!

PRESIDENTE. È vero. Intanto può darsi lettura del rapporto del signor conte De Cardenas sulla legge che è all'ordine del giorno.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTESO A SUSSIDIARE L'EMIGRAZIONE ITALIANA.

PRESIDENTE. La parola perciò è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 531.)

PRESIDENTE. Essendosi compiuto in questo momento il numero dei senatori necessario per la legalità dell'adunanza, pongo in primo luogo ai voti l'approvazione del processo verbale.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

In secondo luogo pongo a votazione l'urgenza chiesta dal ministro delle finanze della legge per l'alienazione della rendita di 6 milioni.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(È approvata l'urgenza.)

(Il senatore Dalla Valle domanda un congedo che gli viene accordato.)

L'articolo unico della legge è così concepito:

« È aperto al ministro dell'interno un nuovo credito di lire 100 mila per soccorsi agli emigrati italiani da applicarsi al bilancio del corrente anno, e da erogarsi colle norme e nei modi prescritti dalla precedente legge 29 settembre 1849. »

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Il mio signor collega, ministro degli interni, mi diede l'onorevole incarico di esprimere al Senato il suo rincrescimento per non poter assistere alla discussione della presente legge, quantunque da lui proposta, essendone impedito dal dover rispondere ad alcune interpellanze stategli ieri indirette nell'altra Camera, la cui discussione cominciata ieri si protrasse alla tornata di quest'oggi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sul progetto di legge.

DI COLLENO LUIGI. Allorquando si presenta l'occasione di alleviare gli altrui bisogni desidererei non prender la parola se non per una protesta di schietta e pronta adesione. Non estraneo per lo passato all'ufficio di indagar le sofferenze

del necessitoso e di concorrere colla tenue opera mia a mitigarle, male mi starebbe il rifiutarmivi quando si trattasse adesso solamente del mio voto favorevole. Ma con questo voto ci si domanda, o signori, di disporre della sostanza degli uni per venir in aiuto di altri, e per quanto mi piaccia render omaggio ai sensi caritatevoli e generosi dei miei concittadini, prima di astringerli ad esser benefici per forza di legge, giustizia-vuole che sia pienamente dimostrata la condizione di urgente necessità che solo ci può costituir idonei interpreti dell'intenzione dei contribuenti. Io domanderò pertanto alla Commissione qualche maggiore schiarimento sulle norme colle quali è regolata l'ammissione ai soccorsi cui si deve sopporre col nuovo credito proposto, se cioè la dispensazione dei sussidi sia ristretto a favore di quelli che giustifichino di non poter rimpatriare; e se per qualificare la natura politica dell'emigrazione siasi fissata un'epoca determinata, come sarebbe degli avvenimenti politici del 1848 o del 1849, o se altra epoca qualunque.

Uffizio ingrato e spinoso è quello di fiscoleggiare in materia di beneficenza; accanto alla *gentil voluttà d'esser pio* cui accennava l'onorevole relatore sta il penoso dovere di reprimere soventi i sensi della compassione così naturale ad ogni cuore ben nato, acciò la beneficenza sia meglio ordinata. *Locchè se è consiglio di prudenza per chi è generoso del proprio*, è precetto di stretta giustizia per chi dispone della sostanza non sua.

Terminerò con esprimere un desiderio che credo universalmente sentito, ed è che il pubblico sia messo a parte, un giorno, dei risultamenti di quest'opera per quanto il comporta la prudente riserva che la sua natura può consigliare quanto ai nomi ed alle indicazioni troppo particolarizzate dei sussidiati. I fondi ragguardevoli stanziati per questo fine, e le spontanee largizioni che in molte guise ne son venute accrescendo la somma, ben sembrano meritare che siano appagate per tal guisa le benefiche propensioni di quanti vi contribivano.

DE CARDENAS, relatore. Nessun altro senatore domandando la parola, sono pronto a rispondere in parte alle osservazioni mosse dall'onorevole preopinante.

Mi veniva domandato quali norme vi erano per la distribuzione di questi soccorsi. Le norme pare avrebbero dovuto essere nella legge medesima che è richiamata in questa che ci viene proposta, cioè nella legge del 29 settembre 1849. Ma quella legge non parla di norme: altro non fa che richiamare la precedente del 16 dicembre 1848, la quale solo prescrive ai diano dei soccorsi in genere e non dice neppure che debbano essere dati ad emigrati. Prescrive vi debba essere un Comitato: questo Comitato, da quanto ci parve, non è stato costituito quale prescriveva l'articolo 4 nella legge medesima citata in quella del 29 settembre 1849, che è qui riportata. Dalle due leggi del 1848 e 1849 pare non risulti altro che una fiducia morale data a questo Comitato. Questo Comitato dunque si prescrisse egli stesso delle norme, le quali non abbiamo vedute, non furono comunicate al relatore della Commissione.

Norma principale presa da questo Comitato è che ognuno di quanti domandano soccorso, giustifichi i motivi della sua assenza dal paese per cui non vi possa ritornare che con grave suo discapito, benchè non sia colpito da proscrizione: prescrivevi inoltre che debba con titoli autentici, e quando mancano gli autentici, con altri mezzi che rendano molto più che probabile, direi, che diano un'assicurazione morale della sua posizione onde giustificare la posizione sua, e quali siano i motivi per cui domanda questi sussidi. Si stabilirono poi

delle categorie pei soccorsi; e queste sono così concepite: che ad ogni ufficiale superiore al grado di maggiore, ed agli impiegati che hanno gradi che nella comune reputazione equivalgono a questo grado di maggiore in un reggimento sia data una lira e 50 centesimi al giorno; che ad ogni capitano, avvocato, medico, chirurgo, professore d'Università, o sacerdote sia data una lira al giorno; ai tenenti e sotto-tenenti, agli studenti laureati, farmacisti, flebotomi e maestri delle scuole inferiori 80 centesimi; agli artisti d'arti belle, agli allievi dell'Accademia Albertina 60 centesimi; ai sergenti e gradi inferiori, e solo per quindici giorni, 60 centesimi; agli operai ed alle donne 30 centesimi; ai ragazzi 30 centesimi al giorno, e quando ve ne è più d'uno in una famiglia 20 centesimi. Tali sono le norme che si è stabilito questa Commissione, e più, di non dare questi soccorsi ad ognuno, il quale trovi di che occupare la sua persona, e di sospendergli tosto a chi abbia trovato mezzo di lavoro, e di sospenderli a quelli che si riconoscesse essere, per propria negligenza, senza occupazione.

I soccorsi furono anche tolti a qualche sgraziato che non ne fece buon uso, e questi sono casi per cui non possiamo profferire i nomi, e noi preghiamo di crederlo sulla fede di chi ha veduto tutto questo sui registri, essendo comparso improvvisamente ad esaminarli.

Non essendo stato definito dalla legge a qual genere di emigrazione possano questi soccorsi appartenere, pare che solamente si dovrebbero prendere gli emigrati compromessi nei primi momenti del 1848, ed anche qualcheduno nel 1849, in seguito delle vicende occorse dopo la riscossa del mese di marzo, e per la quale molti si trovarono fra i compromessi. Per altro si presentarono e si riconobbero alcuni compromessi anche dopo quell'epoca, per cui in seguito ad accurato esame, il Comitato di soccorso credette dover loro accordare qualche sussidio. Sopra le particolarità di questi sussidi accordati a persone compromesse dopo gli ultimi affari del 1849 o sopra altri particolari, non sarei al caso di poter dare un dettaglio; sono stato incaricato di esaminare i conti nell'ultima radunanza della Commissione, la quale per mancanza di documenti non aveva mai potuto venire alla nomina del suo relatore; e non è che in poche ore che ho io potuto raccogliere notizie, e dovendomi accontentare di prendere solo le più interessanti. Di altre cose non ho contezza estesa; però se lo comanda il Senato me la potrei procurare, poichè ho trovato tali gentilezze in tutti gli impiegati di quest'amministrazione da potermi compromettere di avere tutte quelle cognizioni che si potrebbero dal Senato desiderare. Sono stati compresi alcuni degl'impiegati che a tutto rigore non si potranno riguardare come contemplati nella legge del 1848, ma questi si trovarono esplicitamente inclusi nella legge successiva del 1848, ove è esplicitamente detto: *gli emigrati di qualsiasi parte d'Italia*.

Il Comitato non credette che queste parole *qualsiasi parte d'Italia* gli permettesse di rifiutare un individuo compromesso per motivi politici, ancorchè non appartenente nè al Veneto, nè alla Lombardia, nè ai ducati che soli erano contemplati nella legge del 1848, il cui primo articolo era, per le circostanze dei tempi, divenuto inapplicabile. Per riguardo ai conti a rendersi al pubblico è stata delicatezza della Commissione il non dimandarne nessuno della gestione avuta. Quando si tratta della resa dei conti l'iniziativa deve sempre venire dalla Camera elettiva, e perciò la Commissione vostra non si credette in potere di domandare alcun conto. Certamente io, e come credo, anche i miei colleghi della Commissione, tutti concorriamo con l'illustre interpellante nel desi-

derio di vedere i conti, di vedere come siano stati impiegati questi sussidi. Per riguardo alla loro durata ed al termine che potranno avere non vi è modo a precisarlo; sarà quando cesseranno i bisogni, o muteranno le circostanze, giacchè stando attaccati alla parola della legge non vi vediamo nessun termine, e stando invece al senso morale della medesima pare non si possa dire altro che cesseranno quando cesserà il bisogno per quelli che sono stati compromessi in tutta questa serie di avvenimenti che duravano oltre a due anni. Credo di non aver altra soddisfazione a dare a meno non si desiderasse vedere in ristretto l'ammontare dell'incassi e delle sovvenzioni quale è risultato negli ultimi 18 mesi.

Nella relazione si è già notato che nei primi tempi e sino al 1° gennaio 1849 vi è stata qualche irregolarità nella distribuzione, dovendosi fornire i mezzi di sussistenza ai molti emigrati, fra cui 50 mila erano quelli che si presentavano, e nella strettezza del tempo che mi è stato dato, io non ho potuto esaminare i conti atti a poter giustificare ogni cosa per quei primi tempi; però dalle memorie che vi sono si potrebbero ricavare. Ma dal 1° gennaio 1849 abbiamo dei dettagliatissimi conti a ricavare e dalle casse e dai libri a matrice che giustificano ogni cosa. Da questi e da un piccolo quadro mensile che ho consultato risulterebbe che nei dieci mesi dal 1° gennaio 1849 a tutto giugno 1850, sarebbero state incassate circa 209,000 lire somministrate dalla cassa dell'erario, e 40,000 e più ricavate da beneficenze private; una totalità di 249,000 e tante lire; su queste sono a dedursi 6,300 lire e più in perdite di cambio sui biglietti ed in minute spese di amministrazione, e perciò resterebbero distribuite 242,700 lire. La distribuzione operata mensilmente contro mandati regolari è distaccata da matrici che esistono.

In tutto furono però distribuite lire 249,000, di modo che dalle 242,700 lire, e dalle 249,000 vi sono 6,300 lire distribuite di più dell'entrata. Queste 6,300 lire distribuite di più in parte potevano essere avanzo del 1848, in parte probabilmente (e dico probabilmente, mentre non so se vi siano ancora quei fondi, ai quali voglio alludere), in parte probabilmente, diceva, le trovo indicate in una delle carte, ossia in uno degli stati che ci vennero comunicati dal Ministero, dove vedo che il cassiere nel rendere conto delle somme percepite, rende il conto di 1900 lire nel mese di marzo del 1849; di 1380 nel mese di maggio; di 1,219 nello stesso mese, e di altre lire 1446, prodotte per deposito le prime somme di danaro, le altre di pegno per argenterie fatte da un individuo. Questo non è registrato col suo nome nella carta che ho citata, la quale è diretta al vice-presidente del Comitato, e dove si dice depositi fatti dalla S. V. Illustrissima.

M'informai poi chi era questo vice-presidente, e seppi essere l'abate cavaliere Cameroni, il quale imprestò i danari alle casse, ed impegnò la sua argenteria per supplire alle sue deficienze.

DI COLLEGGIO LUIGI. Io mi dichiaro soddisfatto delle notizie che il signor conte De Cardenas mi ha favorito su questo particolare. Tuttavia sul conto finale io non considerava adesso quest'amministrazione come cosa pubblica, appartenente allo Stato; nel qual caso certamente toccava alla Camera elettiva a vedere l'esame dei conti; e nemmeno io dimandava questo esame. Io faceva osservare che quest'amministrazione può considerarsi sotto l'aspetto di un'opera pia che ha un interesse medesimo, e che il pubblico ha diritto di vedere in qual modo siano state spese le somme affidate.

Abbiamo anche molte opere pie le quali sono sussidiate dal Governo; e queste per la parte loro, per l'amministra-

zione che è affidata alla loro direzione, non riguardano un modo finanziario, sicchè se ne debba rendere conto questo anno; e quindi saranno liberate per mezzo di una legge col concorso dei tre poteri. Ma io volevo dire che un'amministrazione qualunque ha l'interesse anche per le somme che possono essere state date in qualunque modo dalle finanze.

Qui si tratterebbe che l'amministrazione stessa dovesse far conoscere l'uso che se ne è fatto.

Credo poi che nelle circostanze presenti concorra anche l'altro caso, che essendo molti i particolari i quali vi hanno concorso, come ha favorito di accennare il signor relatore, questo è un motivo di più perchè abbiamo la soddisfazione di sapere in che modo queste somme sono state distribuite.

Le particolarità favoriteci dal signor relatore già rispondono in gran parte a quello che io desiderava sapere non tanto per soddisfazione mia, quanto per quella del pubblico.

Poco dunque resta a più desiderare, ed io non dubito che essendosi questo conteggio così bene regolato, potrassi con facilità e colle riserve evitare cioè i nomi e le indicazioni troppo particolarizzate che potessero pregiudicare a quel segreto rispettabilissimo che debbe mantenersi in materia di soccorso a persone in questa condizione; potrassi, dico, dare col tempo un conto molto più esatto che giustificherà l'amministrazione di quanto ha fatto.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Domando la parola per pregare la Commissione a voler dire se gli encomii che fanno parte della relazione debbano entrare nella votazione del Senato, oppure no; mi pare che questo non sia secondo l'uso.

GALLI. È una spiegazione puramente data al Senato nella relazione.

PRESIDENTE. È solamente un elogio che non entrerà nella votazione.

DE CARDENAS, relatore. La Commissione colla quale ho parlato adesso, sarebbe venuta nel sentimento di rivolgersi al Ministero, e, per mezzo del ministro qui presente, al ministro dell'interno onde pregarlo a volersi procurare uno stato delle cose da farsi pubblicare per mezzo della stampa o sul foglio ufficiale onde rendere quella soddisfazione che il pubblico ha diritto di avere dell'impiego del danaro tanto delle sovvenzioni avute dal Governo, quanto di quelle cui contribuirono i particolari.

Se il Senato lo crede opportuno, ci volgeremo al ministro per intendere se è disposto ad occuparsene.

SECARDEI, ministro di grazia e giustizia. Io trovo così ragionevole la proposta che non posso dubitare neppure per un istante che ella non sia per riuscire gradita alla benemerita Commissione che si occupa con tanta saviezza, e con così severo giudizio della distribuzione di questi soccorsi, non che al Ministero, osservate però tutte quelle avvertenze e cautele che verranno opportunamente suggerite dall'onorevole signor senatore Di Collegno; le quali cautele, mentre nulla tolgono a quella pubblicità che ei deve dare per quanto è possibile ad ogni amministrazione di danaro, per quanto sia pio e benefico l'uso a cui le somme sono destinate, risparmiano poi quella specie di delicato riguardo che non è mai da trasandarsi quando si tratta di pubblicare nomi che riguardino persone, a cui l'erario viene in soccorso colla distribuzione di somme stanziate a tal fine.

GALLI. Come membro della Commissione aggiungerò alla lucida esposizione che ha fatta il nostro relatore, che avendo pregato il signor ministro d'intervenire nel seno della Commissione, interrogato se si poteva fissare un limite, fino a quando avrebbero durato questi sussidi, rispose che il nu-

mero degli emigrati non aumentava perchè nessun altro sarebbe stato ammesso ; e che perciò credeva che dentro l'anno questa somma sarebbe stata sufficiente. Aggiunse che qualche altro sussidio si sarebbe ancora dovuto dare per l'anno venturo, ma niente di più : così si è espresso.

PRESIDENTE. Non chiedendosi più da alcun senatore la parola, io porrò ai voti l'articolo unico della legge.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione :

Votanti	48
Voti favorevoli	53
Voti contrari	15

(Il Senato adotta.)

LETTURA E APPROVAZIONE DEGLI ULTIMI QUATTRO CAPI DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL SENATO.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a riprendere i loro posti.

Propongo al Senato di voler compiere la discussione del suo regolamento interno, del quale una gran parte si è già votata in una delle precedenti adunanze.

La parola è al signor marchese Alfieri, relatore.

ALFIERI, relatore. Darò lettura dei pochi articoli che rimangono ancora ad approvare, i quali, se non furono stampati nell'ultima relazione, vennero tuttavia discussi nel merito nelle precedenti adunanze del Senato.

PRESIDENTE. Debbo rammentare al Senato che già fu presa la determinazione che per quegli articoli su cui non cade osservazione, il silenzio del Senato equivale all'approvazione.

(Si dà lettura degli ultimi quattro capi del regolamento, i quali sono approvati dal Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 727.)

Invito i signori senatori a congregarsi negli uffizi per la nomina di commissari per la legge decretata d'urgenza per l'alienazione della rendita di 6 milioni.

Voci. Vi è la Commissione di finanze!

PRESIDENTE. Credo che non appartenga alla Commissione di finanze la disamina di questa legge, perchè ella tiene anche alla politica, e non all'amministrazione delle finanze soltanto; quindi credo che si debba fare la nomina dei commissari.

Il Senato è pregato a recarsi agli uffizi.

La seduta è sciolta alle ore 4 1/4.